



**PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO IN TEMA DI INDAGINI
ex d.l.vo n. 231/2001**

promosso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Potenza, d'intesa con le Procure della Repubblica presso i Tribunali del Distretto di Potenza ed i Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Potenza e Matera

Potenza, 6.10.2022

Gli Uffici Requirenti del Distretto della Corte d'Appello di Potenza ed i Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Potenza e Matera

PRESO ATTO della circostanza che le previsioni del d.l.vo n. 231/2001 hanno trovato attuazione nel Distretto con positivi esiti dibattimentali;

RITENUTA pertanto l'esigenza di consolidare l'efficienza delle indagini nel settore, nel solco delle precedenti esperienze ed alla luce di recenti arresti della S.C., oltre che in considerazione della circostanza che la responsabilità ex d.l.vo cit. trova applicazione, ai sensi degli artt. 24 e 25 d.l.vo n. 231/2001¹, anche con riguardo

¹ L'art.24 indica, come reati presupposto della responsabilità ex d.l.vo 231/2001, fattispecie funzionali all'acquisizione di sovvenzioni pubbliche, quali i reati di cui agli artt. 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter c.p. se commessi in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea.

L'art. 25 d.l.vo cit prevede inoltre sanzione pecuniarie dell'importo di 500 quote, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Inoltre, ai sensi dell'art. **4 i bis del d.l.vo n.159/2001**, si applicano misure di prevenzione ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo **640-bis o del delitto di cui all'articolo 416**

- a reati concernenti sovvenzioni pubbliche in danno dell'Unione Europea e quindi le risorse del PNRR, (a rischio di primaria aggressione tramite schermi societari) di competenza della Polizia Giudiziaria territoriale oltre che, salve le competenze della Procura Europea², degli Uffici Requirenti del Distretto;
- VISTA la proposta del Procuratore generale, ed a seguito di ampia discussione intercorsa fra i Capi degli Uffici Requirenti del Distretto, in parallelo con le riunioni intercorse negli stessi Uffici Requirenti, con la partecipazione dei magistrati delle Procure della Repubblica;
- D'INTESA con i Procuratori della Repubblica presso i Tribunali di Potenza, Matera e Lagonegro, nonché con il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni ed i Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Potenza e Matera, rappresentati dai rispettivi Comandanti che, in consonanza con i vertici del Corpo, hanno prestato, congiuntamente agli Uffici Requirenti, collaborazione nella fase elaborativa di un protocollo comune, assicurandone l'attuazione nei seguenti versanti:
- I. Profili normativi problematici del d.l.vo n. 231/2001;
 - II. Obbiettivi dell'indagine e temi probatori;
 - III. Modalità, strumenti d'indagine e garanzie connesse;
 - IV. Esercizio dell'azione;
 - V. Coordinamento operativo e attività di formazione;
- TENUTO CONTO - delle relazioni del Procuratore Generale che hanno promosso i contenuti del protocollo ed in particolare di quella illustrativa in data 30.9.2022, in allegato quale parte integrante del presente atto, anche quando non espressamente richiamata;
- delle puntuali indicazioni provenienti dai Procuratori della Repubblica e dai Comandanti Provinciali della Guardia di Finanza, che parimenti hanno fornito il contributo di

del codice penale, finalizzato alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del medesimo codice.

² In materia di competenze dell'Eppo si richiamano le previsioni degli artt. 18,22 e 25 REG. U.E. n.1939/2017; gli artt. 14 e 19 del d.l.vo n. 9 2021; nonché le note del Procuratore europeo italiano in data 4.1. e 23.4.2021; nota del P.G. Cass. in data 22.3.2021.

competenza, anche alla luce della Circolare della Guardia di Finanza n. 83607/2012 in materia, proponendo altresì iniziative organizzative e di formazione congiunta;

ciò premesso,

Convengono

l'adozione delle seguenti Linee guida, applicative del d.l.vo Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" (G.U. n. 140 del 19 giugno 2001).

I. Profili normativi problematici del dl.vo n. 231/2001

Art. 1- Iscrizione della notizia di illecito amministrativo dipendente da reato

L'iscrizione della notizia di illecito amministrativo, ai sensi del d.l.vo 231/2001, riferibile alle persone giuridiche, alle società³ e alle associazioni anche prive di personalità giuridica, ad esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli altri enti pubblici non economici nonché degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (art. 1), nonché l'instaurazione del conseguente procedimento, e l'esercizio dell'azione, conseguono alle disposizioni prescrittive di cui agli artt. 1 co. 2, 5 co. 1, 6 co. 1, 10 co. 1, 13 co. 1, 19 co. 1 -relativi ad apertura del procedimento e presupposti della responsabilità - artt. da 24 a 25 duodevices del dlvo 231/2001 - relativi all'applicazione delle sanzioni- e artt. 74 e segg.- relativi al procedimento di esecuzione.

Art. 2 - Natura e gravità dell'illecito amministrativo

La gravità e la reiterazione del fatto, l'entità del profitto conseguito e l'attività riparatoria svolta, rilevano ai soli fini della individuazione delle sanzioni (fra sanzioni pecuniarie, artt. 10 e 11 e interdittive, artt. 11 e segg.), della graduazione della rispettiva entità, nonché della rispettiva sostituzione

³ Rientrano nelle categorie soggette al d.l.vo 231/2001 anche le società unipersonali. Si tratta infatti di "soggetti di diritto distinti dalla persona fisica che ne detiene le quote" (cfr. Cass. pen., sez VI, 25 luglio 2017n. 49056).

con il commissariamento giudiziale⁴. Le piccole dimensioni dell'ente rilevano ai soli fini dell'art. 6, co 4⁵.

Art. 3 - Reati presupposto⁶

L'apertura del procedimento per responsabilità dell'ente derivante da reato va valutata in consequenzialità logico-cronologica con l'iscrizione di notizia di reato, in relazione alle sole fattispecie (anche tentate: art. 26 d.l.vo) previste dagli artt. da 24 a 25 duodevices del d.l.vo cit., per reati commessi da organi apicali o da dipendenti dell'ente, e va effettuata, attraverso l'annotazione di cui all'art. 55, quando emergono indizi che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente, anche parziale (art. 5 co. 2) riservandosi all'indagine conseguente la verifica della sussistenza di cause di esclusione della responsabilità ex artt. 6 e 7 d.l.vo cit.

Art. 4 - Autonomia della responsabilità dell'ente

La responsabilità dell'ente per l'illecito amministrativo è autonoma rispetto a quella della persona fisica, sussistendo anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile ovvero il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia (art. 8 d.l.vo cit.).

Art. 5 - Prescrizione

La responsabilità per illecito amministrativo si prescrive entro 5 anni dalla commissione del reato. Gli atti interruttivi producono il rinnovo del termine prescrizionale (artt 22, art. 59 come richiamato dal co. 2 dell'art. 22).

Atti interruttivi sono, disgiuntamente, la contestazione dell'illecito 231 all'atto dell'esercizio dell'azione penale (artt. 22 e 59) e la richiesta di misure cautelari interdittive (art. 22). Ai sensi dell'art. 22 co. 4[^], se l'interruzione e' avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo

⁴ Il commissariamento giudiziale è disposto nel caso che l'ente svolga un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità, ove l'applicazione di sanzioni che possano comportare l'interruzione dell'attività possa produrre *rilevante pregiudizio della collettività o rilevanti ripercussioni occupazionali* (art. 15 d.l.vo).

⁵ L'art. 6, co. 4 prevede che, negli enti di piccole dimensioni, i compiti indicati nella lettera b), del comma 1 dello stesso art. 6 (vigilanza sul funzionamento, osservanza , aggiornamento dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi- di qui innanzi: MOGC) possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

⁶ Con riguardo al reato di cui all'art. 416 c.p., previsto dall'art. 24 ter co. 2 d.l.vo 231, la Suprema Corte (Cass. pen., sez. 6[^] , 20 dicembre 2013, n.3635) ne ha affermato l'ammissibilità come reato-presupposto nella sola ipotesi che i reati- scopo figurino a loro volta come reati-presupposto della responsabilità dell'ente.

dipendente da reato (ai sensi dell'art. 59) la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

La prescrizione del reato produce l'improcedibilità per la responsabilità dell'ente solo quando si verifica nella fase delle indagini preliminari (art. 60, per cui la prescrizione del reato prima della contestazione dell'illecito amministrativo con l' esercizio dell'azione penale è causa di improcedibilità per l'illecito).

Se il reato si prescrive dopo l'intercorsa contestazione dell'illecito il procedimento concernente la responsabilità ex d.l.vo 231/2001 (di qui innanzi, "proc.to 231") continua nei confronti dell'ente, includendo l'accertamento incidentale del reato presupposto (artt. 8 e 60; Cass. n. 30685, depositata il 4 agosto 2022)⁷.

Art. 6 - Principio di stretta legalità

Nel procedimento trova applicazione il principio di stretta legalità anche sotto il profilo della tassatività e non retroattività delle previsioni (art. 2 e 3).

L'ente risponde dei reati rientranti nella tassativa elencazione contenuta negli articoli da 24 a 25 duodevicies, commessi nel suo interesse o vantaggio anche parziale (art. 5 , comma 1).

Art. 7 - Esclusione della responsabilità dell'ente

La responsabilità dell'ente è esclusa dalla ricorrenza delle condizioni previste a tal scopo dagli artt. 6 e 7 d.l.v.o (cfr. relazione del Pg. in allegato).

Art. 8 - Archiviazione del procedimento

E' effettuata (art. 58) con decreto motivato del pubblico ministero, comunicato al procuratore generale. Il procuratore generale puo' svolgere gli

⁷ Nel caso invece di improcedibilità sopravvenuta ex art. **344 bis cpp** (introdotto da L. 27 settembre 2021, n.134), troverà applicazione l'art. 37 d.l.vo 231/2001, per cui non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non puo' essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità'.

Con riguardo, invece al caso in cui sia applicata al reato la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. **131 bis c.p.**, la S.C. ha ritenuto che, come accade nel caso di reato prescritto, il procedimento ex 231 prosegue, in tal caso accertando incidentalmente l'esistenza del reato presupposto e gli altri presupposti della responsabilità (**Cassazione Penale, Sez. 3, 15 marzo 2019, n. 11518**; Sez. 3, n. 9072 del 17/11/2017 dep. 2018).

accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all'ente le violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.

Art. 9 - Contestazione dell'illecito amministrativo

Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato (art. 59) La contestazione dell'illecito e' contenuta in uno degli atti- di esercizio dell'azione penale- indicati dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale. Contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che puo' comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.

Art. 10 - Sanzioni

L'accertamento della responsabilità dell'ente comporta "sempre" (art. 10) l'applicazione di sanzioni pecuniarie nonché, nei soli casi di cui all'art. 13, sanzioni interdittive, quali la revoca di concessioni, licenze, autorizzazioni, l'inibizione dall'esercizio dell'attività d'impresa, la confisca, la pubblicazione della sentenza alle condizioni e per gli effetti di cui agli artt. 9-19.

Art. 11 - Insussistenza dell'illecito amministrativo contestato all'ente e comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza

Se l'illecito non sussiste, Il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, e' insufficiente o e' contraddittoria, la prova dell'illecito amministrativo (art. 66).

Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile di condanna, ai sensi dell'art. 84 d.l.vo cit., sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorità che esercitano il controllo o la vigilanza sull'ente.

II. Obbiettivi dell'indagine e temi probatori

Art. 12. - Accertamento che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente

Con riguardo all'interesse dell'ente, viene effettuata una valutazione della fattispecie a priori e di tipo soggettivo (in relazione all'elemento psicologico della persona fisica agente); con riguardo al vantaggio si prospetta una prognosi ex post, sulla base degli effetti dell'illecito ed indipendentemente dalla finalizzazione originaria del reato (SS.U.U.,n.38343 del 24/04/2014 depositata il 18 /9/2014). ⁸

Art. 13 - Potenzialità del vantaggio

Il vantaggio per l'ente rileva anche quando solo potenziale, poiché la sanzione pecuniaria è solo ridotta della metà nel caso in cui l'ente non ha ricavato alcun vantaggio (oppure un vantaggio minimo); cfr. art. 12 co. 1 lett. a).

Art. 14 - Procedimento a carico di ignoti o di persona non imputabile

La responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile. In entrambi i casi l'indagine accerterà ⁹ l'appartenenza dell'autore del reato presupposto ad una delle categorie di cui al seguente punto 15 (art. 8, co.1 a).

Art. 15 - Categorie degli autori del reato presupposto

Coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso - c.d. "apicali"- (art. 5 co.1, a) ; coloro che siano sottoposti alla direzione e alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra - c.d. "subordinati" (art. 5 co. 1 b) .

Art. 16 - Criteri d'imputazione della responsabilità all'ente

La riferibilità dell'autore all' una o all'altra categoria determina l'applicazione di due diversi criteri d'imputazione all'ente della

⁸ In merito, la relazione ministeriale al d.l.vo argomenta: "...Il richiamo all'*interesse* dell'ente caratterizza in senso marcatamente soggettivo la condotta delittuosa della persona fisica e "si accontenta" di una verifica *ex ante*; viceversa, il *vantaggio*, che può essere tratto dall'ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse, richiede sempre una verifica *ex post*."

⁹ Arduo compito con riferimento ad autore non identificato.

responsabilità ex d.l.vo 231/01, previsti dagli art. 6 e 7 del decreto legislativo. Con riguardo ai soggetti “apicali”, l’ente non risponde se prova che :

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento e' stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi e' stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza (art. 6 d.l.vo cit.)

I presupposti di esclusione della responsabilità dell’ente (di cui alle lettere da a) a d) sopra citate) devono, come emerge dalla elencazione cumulativa di cui all’art. 6, tutti concorrere, per cui la mancanza di uno solo di essi ne esclude l’operatività¹⁰.

Con riguardo invece ai soggetti sottoposti al controllo degli “apicali”, l’ente è responsabile se la commissione del reato e' stata resa possibile dalla inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, da parte dei soggetti tenuti al controllo (art. 7 co. 2), inosservanza che diviene tuttavia irrilevante se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi in presenza di MOGC idoneo (art. 7 co.2).

Art. 17 - Indagini sull’ ODV (Organismo di Vigilanza) e sul MOGC (Modello di organizzazione, gestione e controllo) adottati dall’ente.

L’indagine che accerta l’inesistenza dell’ODV o del MOGC e la commissione del reato da parte di “apicali”, esaurisce il proprio nucleo essenziale,

¹⁰ In tal caso, l’**onere della prova** è posto dalla norma a carico della difesa (art. 6, co. 1 : “ L'ente non risponde se prova che... “). Tuttavia **il PM , non omette di farsene carico (cfr. relazione in allegato §4. Foll. 11 e 12)**. A tal fine, e cioè al fine della verifica dell’idoneità delle attività e delle previsioni regolamentari del MOGC , utile supporto è fornito dalla Circolare della Guardia di Finanza n. 83607/2012, anche con particolare riferimento alle n. 4 “tavole esplicative” delle corrette pratiche di preventiva identificazione e gestione del rischio di commissione dell’illecito incombenti sull’ODV, nell’ottica della efficace azione dell’Organismo.

costituendo presupposto sufficiente dell'esercizio dell'azione (*contestazione dell'illecito*).

Se invece accerta l'intercorsa istituzione di ODV e MOGC prima della commissione del reato da parte di "apicali", si estende all'accertamento dei requisiti di idoneità ed efficacia degli stessi.

Art. 18 - Verifica dell'idoneità dell'ODV

E' intesa a verificare che sia provvisto di autonomi poteri d' iniziativa e controllo (art. 6 co. 1, b) e non abbia omesso la vigilanza oppure esercitato insufficiente vigilanza (art. 6 co. 1, d) . Circa i numerosi profili d'indagine in merito si rimanda alla relazione in allegato (§2, foll. 7 e 8).

Art. 19 - Verifica dell'idoneità del MOGC¹¹

L'indagine concernente l'idoneità del MOGC verifica se lo stesso sia idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi inclusi nel tassativo elenco normativo. L'oggetto di tale indagine è articolatamente illustrato nella relazione in allegato (§2, foll.7 e 8).

Art. 20 - Principio informatore dell'indagine

L'indagine è informata al principio (sancito da Cass. pen. , sez. VI, 12 febbraio 2016, n. 11442) per cui il requisito del Modello efficace è incompatibile con meri adempimenti formali e burocratici.

Art. 21 - Tema probatorio primario

L'accertamento dell'inesistenza o della inidoneità, ovvero inefficacia, del MOGC e/o dell'ODV, esaurisce, secondo le previsioni del d.l.vo n. 231/2001, il tema probatorio, con riferimento al reato commesso da soggetto "apicale"

¹¹ art. 6, co.3 e segg.: I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, puo' formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b). co. 5. **E' comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.**

dell'ente (cfr. tuttavia la relazione allegata, par. §1, foll. 3-6 con riguardo ad opposto, recente orientamento innovativo della S.C.).¹²

Art. 22 - Tema probatorio sussidiario e relativo

Ove risultino invece le pre-condizioni di esistenza, idoneità, efficacia del MOGC e dell'ODV, si accerterà se il reato funzionale all'interesse o al vantaggio dell'ente sia stato attuato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione, circostanza che, concorrendo con le pre-condizioni citate, esclude la responsabilità dell'ente.

L'intercorsa elusione fraudolenta del MOGC è causa relativa di esclusione della responsabilità, in quanto l'attitudine ingannatoria della condotta va ponderata sulla particolare qualificazione dell'ODV (cfr. la relazione in allegato §3, foll. 9 e 10).

Art. 23 - Confisca anche in caso di esclusione della responsabilità

Anche in caso sia esclusa la responsabilità dell'ente in ragione dell'intercorsa elusione fraudolenta del MOGC, è comunque disposta la confisca del profitto conseguito dall'ente per effetto del reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio (art. 6 co.5).

III. Modalità, strumenti d'indagine e garanzie connesse

Art. 24 - Applicabilità condizionata delle disposizioni del codice di procedura penale e di attuazione

Ai sensi dell'art. 34 d.l.vo cit., per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme del capo III del d.l.vo cit. nonche', in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.¹³

¹² Cass.sezione VI penale, 11 novembre 2021-15 giugno 2022, n. 23401, Pres. Fidelbo, Rel. Rosati, Pm difforme- Molino (decisione divergente dalla consolidata giurisprudenza) per cui ulteriore conditio sine qua non della responsabilità in esame è costituita dalla verifica ex post della circostanza che la corretta istituzione ed efficace operatività di ODV e MOGC avrebbero consentito di evitare la commissione del reato. La relazione illustrativa invita tuttavia a non pretermettere, ove possibile, la verifica di tale ulteriore presupposto,

¹³ Nel giudizio, ai sensi dell'art. 36, trovano applicazione le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende. Ai sensi dell'art. 39, l'ente partecipa al procedimento penale tramite il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da dipende l'illecito amministrativo.

Sono conseguentemente estese all'ente ed alla sua difesa le garanzie dell'indagine penale: informazione di garanzia ex art. 57 d.l.vo, avvisi al difensore, quando prescritti dal codice di procedura penale, termini d'indagine- dunque le previsioni relative alla proroga degli stessi, ed alla inutilizzabilità degli atti svolti dopo la scadenza dei termini- (cfr. Cass. pen Sez II, con sentenza 26238 depositata il 7 luglio 2022, come richiamata nella relazione in allegato, §4, foll. 10 e 11).

Sull'opposto versante, l'indagine, in linea di principio, potrà utilizzare gli strumenti investigativi strumentali all'azione penale se ed in quanto compatibili, consentendo quindi di estenderli alla verifica della responsabilità ex dlvo 231, ovvero di mirarli anche esclusivamente ai fini della stessa (cfr. la relazione in allegato, § 4 , fol. 11).

Elencazione esemplificativa, dei pertinenti atti d'indagine

Art. 25 - Sequestro della documentazione rilevante

Il sequestro, ovvero le spontanee acquisizioni documentali, riguarderanno eminentemente: MOGC e relativi atti istitutivi; atti istitutivi dell'ODV (composizione e prerogative); regolamenti emanati dall'ODV/protocolli di coordinamento con le altre unità funzionali dell'ente; documentazione dell'attività di vigilanza, comunicazione e formazione svolta dall'ODV e ogni documento dell'Ente acquisito dall'ODV o comunque rilevante in quanto connesso al settore di rischio in analisi. Documentazione rilevante di per sé ed anche agli eventuali fini di cui al punto seguente.

Art. 26 - Consulenza tecnica

Sarà valutata l'esigenza di disporre consulenza tecnica concernente gli aspetti economico-finanziari ed organizzativi relativi ai contenuti del MOGC ed ai contenuti ed esiti dell'attività di vigilanza effettuata ed eventualmente omessa, da parte dell'ODV, in funzione del reato per cui si procede.

Art. 27 - Sequestro preventivo e conservativo

Sarà valutata l'esigenza di richiedere al giudice il sequestro preventivo del profitto e/o del prezzo del reato (art. 53) conseguito dall'ente, in vista della successiva confisca, nei limiti di cui all'art. 19 d.l.vo 231/2001, nonché il sequestro conservativo, ai sensi dell'art. 54.

Art. 28 - Assunzione di sommarie informazioni

Nell'ambito delle indagini si valuterà la necessità di acquisire sommarie informazioni dai componenti dell'ODV, dagli *stakeholders* rilevanti, dai dipendenti ed apicali estranei alla commissione del reato, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 44 in tema di incompatibilità con l'ufficio di testimone¹⁴.

Art. 29- Verifica di cointeressenze ed altri rapporti

Cointeressenze ed altri rapporti fra l'autore del reato, gli apicali dell'ente e i componenti dell'ODV, saranno verificate, in quanto idonee a minare l'indipendenza dell'organo.

Art. 30 - Estensione dell' interrogatorio, ex art. 64 cpp, degli indagati-imputati

L'interrogatorio degli indagati e imputati sarà esteso alla verifica delle modalità e finalità della condotta rilevanti ai sensi della normativa in esame.

Art. 31- Misure cautelari

In presenza di gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e di fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero, ai sensi degli artt. 45 e segg., valuterà se richiedere l'applicazione, quale misura cautelare, di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

¹⁴ Ai sensi dell'art. 44, non può essere assunta come testimone: a) la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo;

b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato.

Nel caso di incompatibilità la persona che rappresenta l'ente può essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimento connesso.

IV. Modalità di esercizio dell'azione (rectius: Contestazione dell'illecito ex art. 59 d.l.vo 231/01)

Art. 32 – Redazione della dettagliata contestazione ex art. 59

La contestazione degli addebiti ex d.l.vo 231/2001 sarà effettuata, in presenza dei presupposti, nell'ambito dell'atto di esercizio dell'azione penale (oltre che, preventivamente, nella formulazione dell'avviso ex art. 415 bis cpp, quando dovuto) tramite:

- contestazione dell'ascrivibilità dell'azione ad un soggetto appartenente alle categorie ex d.l.vo 231, specificando se apicale o diretto subordinato nonché l'identità, se non ignoto;
- richiamo agli specifici capi d'imputazione relativi alle fattispecie penali rilevanti allo scopo;
- individuazione dell'interesse o del vantaggio dell'ente cui tende la commissione del reato, precisando se in toto o in parte;
- insussistenza dell'ODV e/o del MOGC, ovvero gli specifici profili sintomatici dell'inadeguatezza dell'istituzione o dell'azione dell'uno o dell'altro;
- in caso di assenza o inidoneità dell'ODV e del MOGC, e di commissione del reato da dipendenti dell'ente direttamente sottoposti al controllo degli "apicali", gli specifici profili di inadeguatezza della vigilanza da parte di questi ultimi.
- In caso di ODV e MOGC adeguati (riguardo ai profili concernenti modalità di istituzione ed efficacia) l'inidoneità ingannatoria delle modalità di elusione del MOGC.
- Gli specifici controlli omessi o inadeguatamente effettuati, tenendo conto della tipologia di attività d'impresa svolta dall'ente.

Art. 33 - Estensione della lista testi alle fonti rilevanti

La lista testi sarà integrata con testi e capitolato rilevante ai fini della responsabilità ex d.l.vo n. 231, fra cui l'indicazione dell'eventuale consulente tecnico.

Art. 34 - Formulazione delle richieste ex artt. 491 co. 2 e 493 cpp

Le richieste di acquisizione degli atti non ripetibili e le richieste di prova ex art. 493 cpp si estenderanno alle produzioni documentali rilevanti ai fini della responsabilità in argomento.

V. Coordinamento operativo e attività di formazione

Art. 35 - Valutazione di priorità del procedimento, visto al provvedimento conclusivo dell'indagine e casistica distrettuale

Il procedimento ex d.l.vo 231/2001 ed il procedimento penale cui si ricollega sono suscettibili - secondo le autonome previsioni dei progetti organizzativi degli Uffici Requirenti del Distretto- di eventuale valutazione di priorità, agli effetti delle Risoluzioni del CSM in data 9.7.2014, 11.5.2016, 16.11.2017 come modificata con Risoluzione in data 16.12.2020.

I provvedimenti ex art. 415 bis cpp, relativi a fattispecie che non rientrino nella competenza dell'Ufficio Affari semplici, saranno sottoposti a visto, tenuto conto dell'ampio numero dei reati-presupposto ex d.l.vo 231, al fine di verificare le condizioni della contestazione della responsabilità amministrativa degli enti.

Gli Uffici Requirenti verificheranno le iscrizioni ex 231 già in essere al fine di formulare una possibile casistica distrettuale.

Art. 36- Indagini della Guardia di Finanza

I Reparti della Guardia di Finanza dei Comandi Provinciali di Potenza e Matera, si atterranno alle linee guida tracciate dal presente Protocollo per lo svolgimento delle indagini connesse ai reati ex 231/01, così come individuati nella relazione allegata e specificamente riconducibili ai compiti di polizia economico- finanziaria.

Art. 37- Schemi di delega d'indagine

Nella fase attuativa del protocollo saranno posti in condivisione schemi di delega d'indagine anche mirati con riferimento alle specifiche attività degli enti, oggetto di "rischio 231", rilevanti ai fini delle investigazioni.

Art. 38 - Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza a seguito di condanna irrevocabile e di applicazione di misure cautelari interdittive

Il P.M. precedente verificherà che il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile di condanna, ai sensi dell'art. 84 d.l.vo cit., siano comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorità che esercitano il controllo o la vigilanza sull'ente.

Ove necessario, rivolgerà istanza a tale scopo (cfr. relazione allegata, § 6, fol. 13).

Art. 39 - Punti di contatto

Le Parti s'impegnano ad indicare un proprio referente quale punto di contatto con riguardo a problematiche interpretative e/o operative concernenti l'applicazione della normativa di riferimento.

Al fine di garantire la continuità dei flussi informativi e soddisfare le esigenze di approfondimento teorico e operativo, i punti di contatto saranno collegati tramite mailing list.

Art. 40- Attività di formazione

Le parti programmeranno, d'intesa, incontri e corsi formativi, anche congiunti, a favore del personale interessato alle attività utili per le finalità del presente Protocollo, ciascuna sostenendo i relativi eventuali costi, salvo diverso accordo, con particolare riguardo ai reati rientranti nelle specifiche competenze d'istituto della Guardia di Finanza (cfr. elenco nella relazione allegata). A tale scopo si fissa sin d'ora la data del 27 aprile 2023, ore 15, in presenza, presso la Procura Generale, per la verifica dei primi esiti del protocollo anche con particolare riferimento alle previsioni degli artt. 35, 36 e 37.

Così deciso in Potenza, in data 6.10.2022 e sottoscritto nelle date di seguito indicate.

Si allega relazione illustrativa e integrativa.